



## ART. 5 D.LGS. 175/2016 POST L. 118/2022

### GLI ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA ED IL RUOLO RAFFORZATO DELLA CORTE DEI CONTI

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 118/2022), intervenendo sugli **ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA**, ex art. 5 del D.lgs. 175/2016 (TUSP), ha intensificato le attività di controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi che l'Amministrazione è tenuta a trasmettergli ai sensi della citata normativa.

#### GLI AGGIORNAMENTI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

##### ART. 5 DEL D.LGS. 175/2016

1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.*

*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta **alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.***

*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*

4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. **La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.***

#### COMPETENZE E FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La rinnovata disciplina contenuta all'art. 5 del TUSP impone ad ogni Amministrazione, che intenda costituire o acquisire quote di partecipazione in una società, anche indiretta, di dare conto della propria scelta, individuando specifici oneri di motivazione analitica. Prima dell'effettiva conclusione della procedura di acquisto/costituzione, l'atto deliberativo, corredato del suddetto dettaglio informativo, dovrà essere sottoposto all'esame dalla Corte dei conti, tenuta a **fornire all'Amministrazione un parere di conformità**.

Trattasi di un'**attività di controllo** atipica per cui il legislatore ha precisamente **individuato tempistiche, parametri di riferimento ed esiti ma priva di effetti preclusivi** sulla concreta definizione dell'operazione.

L'atto oggetto di parere dovrà essere trasmesso dall'Amministrazione **alla Sezione competente**, individuata ai sensi del comma 4, primo periodo del citato articolo.

#### INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI

*“La funzione attribuita alla Corte dei conti nella materia de qua... **trova collocazione nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica)** che scandiscono il percorso di costituzione di una nuova società o dell'acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione, con il **chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.** Resta fermo che le verifiche sulla società già costituita potranno essere svolte nelle sedi competenti della Corte dei conti e nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall'ordinamento”.*

(Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo – Delibere n. 2-4/2023/PASP)



**LE "QUESTIONI ERMENEUTICHE"**

Per la definizione del perimetro applicativo della normativa ex art. 5 rilevano:

- **la natura dell'organismo in cui l'Amministrazione intende partecipare:** gli organismi di cui all'art. 2, co. 1, lett. l) e all'art. 3, co 1, del D.lgs. 175/2016, senza distinzione tra partecipazione diretta ed indiretta;
- **l'Amministrazione socia che adotta l'atto di costituzione o di acquisizione nell'Organismo societario:** individuate dal co. 4 dell'art. 5;
- **gli atti deliberativi dell'Amministrazione che dovranno essere assoggettati al controllo della Sezione della Corte dei conti competente:** tutti gli atti che comportano l'acquisizione ex novo della qualità di socio.

**I CONTENUTI ESSENZIALI DELL'ATTO DELIBERATIVO**

- I) Necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali ed attività consentite;
- II) Compatibilità con la normativa UE sui c.d. aiuti di Stato;
- III) Rispetto delle prescrizioni ex artt. 7 e 8 del TUSP;
- IV) Ragioni e finalità della scelta, dando conto di:
  - a) sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva;
  - b) convenienza economica, alternative gestionali e principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

**I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI**

Verifiche di conformità alla legge

Controlli sui profili di verifica di una "sana gestione finanziaria"



**LE TEMPISTICHE ED IL PARERE DI RISCONTRO**

Tempi per il rilascio del parere da parte della Corte dei conti: **60 giorni dal ricevimento dell'atto.**

L'Ente potrà proseguire nella definizione dell'operazione prospettata:

- In caso di parere positivo;
- In caso di assenza di riscontro da parte della Magistratura nel termine previsto
- In caso di parere negativo o parzialmente negativo, fornendo analitiche motivazioni delle ragioni per cui l'Amministrazione intenda disattendere alle osservazioni fornite dalla Corte.

Le nuove disposizioni ex art. 5 del TUSP trovano applicazione solo per gli atti successivi al **27 agosto 2022**, data di entrata in vigore delle modifiche normative.



**22 FEBBRAIO 2023**

→ Pubblicazione della scheda di approfondimento **"Gli oneri di motivazione analitica ed i rafforzati controlli della Corte dei Conti post L. 118/2022"**, predisposta dallo staff di Delfino & Partners S.p.a. per i propri abbonati.

**30 APRILE 2023**

- Termine ordinario per l'approvazione dei **bilanci d'esercizio** delle società ai sensi dell'art. 2364, co. 2, Codice Civile;
- Parallelamente al bilancio d'esercizio, le società a controllo pubblico sono altresì tenute alla predisposizione della **Relazione sul Governo Societario** (Art. 6, TUSP).

**29 GIUGNO 2023**

- Termine straordinario per l'approvazione dei **bilanci d'esercizio** delle società, ove ricorrano particolari esigenze ed in caso di redazione del bilancio consolidato (Art. 2364, co. 2, del Codice Civile), nonché della citata **Relazione sul Governo Societario** (Art. 6, TUSP).

**LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS**

<p><b>CONTABILITA'</b></p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p><b>FISCALITA'</b></p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p><b>TRIBUTI</b></p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p><b>PARTECIPATE</b></p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p><b>PERSONALE</b></p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p><b>AMMINISTRATIVO</b></p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p><b>GESTIONALE</b></p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p><b>CONTROLLI INTERNI</b></p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p><b>REVISIONE</b></p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p><b>LAVORI PUBBLICI</b></p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>